

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOZZARI, NOVELLI, DANIELI, GAMBALE,
INCORVAIA, MANGANELLI**

Norme per il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia

Presentata il 19 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — Nelle libere professioni le norme deontologiche variano da categoria a categoria, ma una norma è comune a tutte: vale a dire quella che sancisce l'inderogabilità dei minimi di tariffa.

La *ratio* di detta norma deontologica nasce dalla necessità di evitare che, al fine di superare la concorrenza, si possa ricorrere alla riduzione dei compensi in luogo di offrire il migliore risultato attraverso lunghi studi, preparazione e costosi mezzi tecnici e di ricerca.

Va, peraltro, specificato che la norma in luogo di essere violata dai professionisti cui è diretta, è aggirata per lo più dai committenti dell'opera professionale.

Ciò accade soprattutto nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica, ove i commit-

tenti sono imprese di costruzioni o società finanziarie (e cioè i contraenti « forti ») che spesso al normale lucro dell'affare edilizio vogliono aggiungere quello del risparmio sul compenso del professionista.

Ed infatti, a fronte di una prestazione professionale che assorbe anni di lavoro, e a volte esclusivamente dedicato a quel solo progetto e per il quale il professionista anticipa rilevanti spese, il committente, imprenditore o società finanziaria che sia, può rifiutare la controprestazione del pagamento dell'onorario e delle spese per qualsiasi motivo, anche banale.

È notorio infatti che la giustizia civile italiana è in drammatica crisi e pertanto favorisce sempre il debitore, offrendo al creditore la sentenza definitiva di con-

danna anche, e il più delle volte, a dieci anni e oltre dalla domanda giudiziaria.

Ne consegue da siffatti comportamenti che il professionista, onde evitare la falciatura degli interessi bancari per i mutui o prestiti cui ha dovuto ricorrere o per evitare la cessazione dell'attività professionale, è costretto ad accontentarsi di quel che gli concede la « carità » del committente.

Poiché tale stato di cose è divenuto la regola, è anche incombente il rischio di uno scadimento della qualità della progettazione, non potendo il professionista, ingegnere o architetto o geometra che sia, offrire una prestazione che gli costi più di quel che riceve.

A tutela di tale particolare libero professionista (per la rilevante incidenza dei costi puri di progettazione e proporzionale onorario) e per arginare lo squallore che anche per tali cause ha pervaso le città di un Paese considerato un tempo il più bello del mondo per la qualità, sensibilità e maestria dei suoi progettisti, occorre mutare il regime dei rapporti tra committente e professionista con un meccanismo che garantisca entrambe le parti del contratto d'opera professionale e che rag-

giunga in sostanza più scopi essenziali, quali:

1) l'assoluta certezza del diritto al giusto compenso professionale;

2) l'assoluta certezza da parte del committente che le cifre richieste siano le minime inderogabili previste dalle tariffe professionali, tranne patti diversi per un compenso maggiore;

3) il controllo degli ordini e dei collegi professionali sull'attività professionale specie in riferimento al loro compito istituzionale, in quanto emanazione del Ministero di grazia e giustizia;

4) la scelta del professionista non subordinata alla ingiusta riduzione illegale della parcella, ma alla qualità del servizio professionale che è in grado di offrire;

5) l'assoluta trasparenza fiscale da parte del professionista;

6) la possibilità da parte del professionista di regolare gli sviluppi dell'attività professionale secondo un programma di previsione che, non subendo incidenti di percorso, potrà svilupparsi correttamente con conseguente incremento di lavoro per tutti e quindi maggiore occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni non possono rilasciare ai privati concessioni edilizie o autorizzazioni, né accettare comunicazioni per l'esecuzione dei lavori, né approvare strumenti urbanistici di iniziativa privata se alla relativa richiesta non è allegata la *certificazione dell'ordine o collegio professionale* al quale è iscritto il professionista incaricato, ove sia attestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate dallo stesso professionista.

2. In caso di più professionisti incaricati deve essere certificato per ognuno di essi l'avvenuto pagamento, nel rispetto delle rispettive tariffe professionali vigenti all'atto della prestazione, da parte del rispettivo ordine o collegio professionale.

3. Per le prestazioni professionali afferenti la progettazione esecutiva, la certificazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere trasmessa al comune interessato, a cura dell'intestatario della concessione o dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori, secondo le modalità di cui alla presente legge. Per le prestazioni professionali relative alla direzione ed al collaudo dei lavori tale certificazione deve essere prodotta non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali verificano, in cotraddittorio tra le parti, che i compensi richiesti dal professionista siano congrui rispetto alle tariffe vigenti o agli accordi presi e agli acconti versati, ed esprimono il relativo parere.

2. Gli ordini e i collegi professionali provvedono al ritiro della fattura o ricevuta fiscale provvisoria rilasciata dal professionista, verificano che l'importo della

stessa sia conforme a quanto previamente opinato dallo stesso ordine o collegio, e si rendono depositari della somma che il committente versa a saldo a mezzo di assegno circolare che è consegnato al professionista dietro ricezione della fattura o ricevuta fiscale definitiva.

3. Gli ordini e i collegi professionali possono richiedere al professionista, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il pagamento dei diritti di segreteria da stabilire con apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio professionale.

4. Il professionista e il committente, prima della verifica di cui al comma 1, possono di comune accordo nominare arbitro il presidente dell'ordine o collegio professionale o un suo delegato. Il lodo arbitrato è impugnabile ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile, ma l'impugnazione non sospende gli effetti di cui all'articolo 1 e ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

ART. 3.

1. Gli ordini e collegi professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale e domicilio fiscale e dell'eventuale partita IVA, nonché, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari della fattura o della ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.

ART. 4.

1. Ove l'intestatario della concessione o dell'autorizzazione non trasmetta al comune la certificazione dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali entro il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'articolo 1, il comune ordina la so-

suspensione dei lavori e, permanendo l'inadempimento, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della sospensione, revoca la concessione o l'autorizzazione.

2. Il comune non può rilasciare il certificato di abitabilità e d'uso se non previa consegna, da parte dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 5.

1. Ove l'incarico di progettazione o di direzione dei lavori sia affidato a società di ingegneria o professionali abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle professioni tecniche, le fatture, le ricevute fiscali provvisorie o definitive devono essere emesse esclusivamente dal professionista firmatario del progetto.

